



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4206 del 22/10/2026

OGGETTO: PASSAGGIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELL'OSTETRICA – SIG.RA CAROLINA MAGGIORELLI.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO che la dipendente Sig.ra Carolina MAGGIORELLI risulta attualmente in servizio con la qualifica di Ostetrica a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno;

PRESO ATTO che la dipendente interessata ha chiesto il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno al rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.01.2027 al 30.12.2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del vigente C.C.N.L. 27.10.2025 del comparto sanità che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- gli artt. 74 e 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità che disciplina l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- l'art. 13 del vigente C.C.I.A. 15.10.2019 inerente al disciplinamento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

ATTESO che, preso atto della documentazione agli atti, sussistono le condizioni per il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO, pertanto, previa valutazione dell'Amministrazione nonché tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dirigente della SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie di disporre il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente in parola nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.01.2027 al 31.12.2027, alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 28 ore e 48 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della Struttura di assegnazione e sarà comunicata al dipendente entro il 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del CCNL 02.11.2022 del comparto sanità;
- Ferie e festività sopprese: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 80% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Miryam Catalano, che ne ha attestato la completezza;



PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Paolo Zanichelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di disporre nei confronti della Sig.ra Carolina MAGGIORELLI, quale Ostetrica, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative a decorrere dal 01.01.2027 al 31.12.2027, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni:
 - Orario di lavoro settimanale: pari a 28 ore e 48 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della Struttura di assegnazione e sarà comunicata al dipendente entro il 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del CCNL 02.11.2022 del comparto sanità;
 - Ferie e festività soppresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
 - Trattamento economico (anche accessorio): pari al 80% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, commi 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
 - Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
 - Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 81/2015;
2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non deriva alcun onere aggiuntivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo STOCCO)